Novità	Sanzioni previste	Adempimenti per adeguarsi
Obbligo della nomina del/i preposto/i Obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti. I Contratti collettivi di lavoro potranno prevedere un emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle sue attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (da parte del datore di lavoro) (art. 18, comma 1, lett. b-bis, TUS).	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per il datore di lavoro, in caso di mancata individuazione del preposto (art. 55, comma 5, lett. d, TUS).	Se non l'avete già fatto, individuate il preposto o i preposti. Nel caso in cui l'azienda abbia più reparti, uffici o sedi dovrebbe esserci almeno un preposto per ogni reparto, ufficio o sede. Provvedete alla loro formazione iniziale di otto ore. Infine, nominate i preposti.
Per i lavori svolti in appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis, TUS).	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro, per il datore di lavoro appaltatore (art. 55, comma 5, lett. d, TUS).	Se svolgete lavori in appalto o subappalto, provvedete a inviare comunicazione scritta alle vostre ditte committenti su chi svolge il ruolo di preposto nei lavori svolti in appalto. Se affidate lavori in appalto a ditte terze, invece, verificate e/o chiedete che vi indichino per iscritto il nome del preposto per i lavori appaltati.
Nuovi obblighi per il preposto "Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e novità in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del	Arresto sino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per il preposto per violazione della norma (art. 56, comma 1, lett. a, TUS).	Per i preposti di nuova nomina, previa loro formazione di otto ore, fate firmare l'atto di nomina con i nuovi compiti ad essi conferiti utilizzando l'Allegato 1-Nomina Preposto. Per i preposti già in precedenza nominati, informateli dei nuovi compiti loro conferiti (Informativa nuovi compiti del preposto).

Novità	Sanzioni previste	Adempimenti per adeguarsi
lavoratore e informare i superiori diretti" (Art. 19, comma 1, lett. a, TUS).		
Nuovi obblighi per il preposto: (novità) "In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate"; (Art. 19, comma 1, lett. f-bis, TUS).	Arresto sino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per il preposto per violazione della norma (art. 56, comma 1, lett. a, TUS).	Per i preposti di nuova nomina, previa loro formazione di otto ore, fate firmare l'atto di nomina con i nuovi compiti ad essi conferiti utilizzando il modulo Nomina Preposto. Per i preposti già in precedenza nominati, informateli dei nuovi compiti loro conferiti (Informativa nuovi compiti del preposto).
Le **attività di formazione** del preposto nonché l'aggiornamento periodico del preposto devono essere svolte interamente in presenza, e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, TUS).	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 euro a 6.388, 23 euro per il datore di lavoro che non organizza la formazione e l'aggiornamento del /i preposto/i (art. 55, comma 5, lett. c, TUS).	Provvedete alla formazione obbligatoria dei preposti secondo modalità e termini che saranno definiti dal nuovo Accordo Stato-Regioni che sarà adottato entro il 30.06.2022.
Obbligo di formazione per il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza e suo aggiornamento periodico (art. 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008). Entro il 30 Giugno 2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato-Regioni che dovrà definire la durata e i contenuti minimi della formazione obbligatoria per il datore di lavoro (art. 37, comma 2, lett. a, TUS).	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 euro a 6.388, 23 euro per il datore di lavoro che non adempie alla propria formazione e al suo aggiornamento periodico (art. 55, comma 5, lett. c, TUS).	Provvedete alla formazione obbligatoria del datore di lavoro secondo modalità e termini che saranno definiti dal nuovo Accordo Stato-Regioni che sarà adottato entro il 30.06.2022.
Addestramento dei lavoratori È obbligatorio tracciare gli interventi di addestramento effettuati in un apposito registro di addestramento anche informatizzato. L'addestramento	La mancata formazione e addestramento rientra tra le violazioni per cui è prevista la sospensione dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 14, comma 1, del TUS e dell'allegato I del TUS, punto 3.	Istituite un registro delle attività di addestramento per ciascun lavoratore che dovrà essere compilato e aggiornato dall'addestratore (che potrebbe essere il preposto) in occasione di nuove attività di

Novità	Sanzioni previste	Adempimenti per adeguarsi
deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e deve comprendere: - prove pratiche per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine e impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; - esercitazioni applicate di procedure di lavoro in sicurezza (art. 37, comma 5, TUS).		addestramento, in particolare: - al momento della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro; - cambio mansioni; - introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze, miscele.
Nuovi poteri dell'Ispettorato del lavoro È prevista la sospensione dell'attività, laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'ispezione sia irregolare ossia non vi sia stata una preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure risulti inquadrato come lavoratori autonomi mancandone i presupposti, ovvero in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Allegato I del TUS (art. 14, comma 1, TUS).	Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, in alternativa, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.	Verificate sempre la regolarità dei lavoratori anche eventualmente interinali, che accedono ai luoghi di lavoro.
Modificato allegato I del TUS: **gravi violazioni in materia di sicurezza** per cui è prevista la sospensione dell'attività dell'impresa oltre a sanzioni pecuniarie aggiuntive.	Si veda allegato I al TUS come modificato.	Nel caso in cui la vostra azienda decida di avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali, l'invito è quello di rivolgervi al vostro consulente del lavoro, per la comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro da effettuarsi con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015.
In caso di attività presso l'azienda di **lavoratori autonomi occasionali**: nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro dell'avvio dell'attività da parte dell'azienda committente,	È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.	Nel caso in cui la vostra azienda decida di avvalersi della collaborazione di lavoratori autonomi occasionali, l'invito è quello di rivolgervi al vostro consulente del lavoro, per la comunicazione preventiva

Novità	Sanzioni previste	Adempimenti per adeguarsi
tramite sms o posta elettronica (art. 14, comma 1, TUS).		all'Ispettorato del lavoro da effettuarsi con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015.
Nuove modalità di verifica finale delle **attività di formazione** in materia di sicurezza sul lavoro e nuove modalità di verifica dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa verranno definite con nuovo Accordo Stato-Regioni entro il 30.06.2022 (art. 37, comma 2, TUS).	Norma non direttamente sanzionata, ma potrebbe essere contestata l'adeguatezza dell'attività formativa ai sensi dell'art 37, comma 1, se non si rispettano i requisiti definiti dall'Accordo Stato-Regioni.	Dovranno essere approntate nuove modalità di verifica /test finali delle attività di formazione e verifica dell'efficacia delle stesse secondo le indicazioni che verranno date dal futuro Accordo Stato-Regioni che verrà emanato entro il 30.06.2022.